II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 2/1999 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-SLOVENIA

del 29 aprile 1999

recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Slovenia a programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione

(1999/648/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra [1], in particolare l'articolo 106,

(1) considerando che, ai sensi dell'articolo 106 dell'accordo europeo e del relativo allegato XI, la Slovenia può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti o alle altre azioni della Comunità, in particolare nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione;

(2) considerando che, ai sensi di detto articolo, il Consiglio di associazione definisce le condizioni e le modalità della partecipazione della Slovenia a tali attività,

DECIDE:

Articolo 1

La Slovenia partecipa ai programmi della Comunità europea Leonardo da Vinci, Gioventù per l'Europa e Socrate, secondo le condizioni e le modalità di cui agli allegati I e II, che costituiscono parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per la durata dei programmi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 1999.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

J. FISCHER

[1] GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.

ALLEGATO I

CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DELLA SLOVENIA AI PROGRAMMI LEONARDO DA VINCI, GIOVENTÙ PER L'EUROPA E SOCRATE

1. La Slovenia partecipa a tutte le attività che rientrano nell'ambito dei programmi Leonardo da Vinci, Gioventù per l'Europa e Socrate (in seguito denominati «programmi») nel rispetto — fatte salve le disposizioni contrarie della presente decisione — degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione n. 94/819/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1994, che istituisce un programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale nella Comunità europea [1], dalla decisione n. 818/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, recante adozione della terza fase del programma Gioventù per l'Europa [2], e dalla decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, che istituisce il programma d'azione della Comunità europea Socrate [3].

2. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei privati sloveni aventi diritto sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i privati aventi diritto nella Comunità.

 Le azioni di preparazione e di formazione linguistica riguardano le lingue ufficiali della Comunità. In casi eccezionali, qualora l'attuazione dei programmi lo richieda, si potranno accettare altre lingue.

3. Per garantire la dimensione comunitaria dei programmi, i progetti e le azioni e transnazionali proposti dalla Slovenia devono includere un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità determinato, nell'ambito dell'attuazione dei programmi, in base alla natura delle attività, al numero dei partecipanti al progetto e al numero dei paesi che partecipano al programma. Le azioni e i progetti realizzati soltanto dalla Slovenia e da Stati EFTA parti contraenti dell'accordo SEE, o altri paesi terzi, compresi quelli che, avendo concluso un accordo di associazione con la Comunità, possono partecipare ai programmi, non beneficiano dell'aiuto finanziario della Comunità.

4. Ai sensi delle disposizioni in materia contenute nelle decisioni relative ai programmi Leonardo da Vinci, Gioventù per l'Europa e Socrate, la Slovenia fornisce le strutture e i meccanismi adeguati a livello nazionale e adotta tutte le misure necessarie per coordinare e organizzare l'attuazione dei programi a livello nazionale.

5. La Slovenia versa ogni anno un contributo al bilancio generale delle Comunità europee per coprire il costo della sua partecipazione ai programmi (cfr. allegato II).

 Il comitato di associazione è autorizzato ad adeguare tale contributo ogniqualvolta sia necessario.

6. Gli Stati membri della Comunità e la Slovenia si impegneranno al massimo, nell'ambito delle disposizioni vigenti, per favorire la libera circolazione e il libero soggiorno di studenti, insegnanti, personale amministrativo delle università, giovani e altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Slovenia e gli Stati membri della Comunità per partecipare alle attività contemplate dalla presente decisione.

7. Fatte salve le competenze della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee in materia di controllo e valutazione dei programmi, ai sensi delle decisioni relative ai programmi Leonaro da Vinci, Gioventù per l'Europa e Socrate (articoli 10, 9 e 8 rispettivamente), la partecipazione della Slovenia ai programmi è sorvegliata costantemente e congiuntamente dalla Commissione delle Comunità europee e dalla Slovenia. Quest'ultima presenta alla Commissione le relazioni necessarie e partecipa a tutte le altre attività stabilite dalla Comunità in questo contesto.

8. Fatte salve le procedure di cui agli articoli 6 e 4 delle decisioni relative rispettivamente ai programmi Leonardo da Vinci, Gioventù per l'Europa e Socrate, la Slovenia è invitata a partecipare alle riunioni di coordinamento sulle eventuali questioni relative all'attuazione della presente decisione, che precederanno le riunioni periodiche dei comitati. La Commissione informerà la Slovenia circa i risultati di tali riunioni periodiche.

9. La lingua utilizzata nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e per tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi è una delle lingue ufficiali della Comunità.

[1] GU L 340 del 29.12.1994, pag. 8.
[2] GU L 87 del 20.4.1995, pag. 1.
[3] GU L 87 del 20.4.1995, pag. 10.

ALLEGATO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA SLOVENIA A LEONARDO DA VINCI, SOCRATE E GIOVENTÙ PER L'EUROPA

1. Il contributo finanziario della Slovenia copre i seguenti elementi:

 — le sovvenzioni o gli altri aiuti finanziari accordati ai partecipanti sloveni nell'ambito dei programmi;

 — l'aiuto finanziario dei programmi al funzionamento delle agenzie nazionali, se applicabile;

 — i costi amministrativi supplementari legati alla gestione dei programmi da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Slovenia.

2. Per ogni esercizio finanziario l'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari ricevuti nell'ambito dei programmi da beneficiari e agenzie nazionali sloveni non deve eccedere il contributo versato dalla Slovenia, previa detrazione dei costi amministrativi supplementari.

 Qualora il contributo versato dalla Slovenia al bilancio generale delle Comunità europee, previa detrazione dei costi amministrativi supplementari sia superiore all'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari ricevuti da agenzie nazionali e beneficiari sloveni nell'ambito dei programmi, la Commissione delle Comunità europee trasferirà il saldo all'esercizio finanziario successivo e lo detrarrà dal contributo dell'anno successivo. Se alla fine dei programmi dovesse rimanere un'eccedenza, l'importo corrispondente sarà rimborsato alla Slovenia.

3. LEONARDO DA VINCI

 Nel 1999 il contributo annuo della Slovenia ammonta a 1 006 000 EUR, 66 000 dei quali copriranno i costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Slovenia.

4. SOCRATE

 Nel 1999 il contributo annuo della Slovenia ammonta a 856 000 EUR, 56 000 dei quali copriranno i costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione della Slovenia.

5. GIOVENTÙ PER L'EUROPA

 Il contributo annuo della Slovenia nel 1999, per la partecipazione a tutte le azioni del programma, ad eccezione dell'azione D, è pari a 321 000 EUR.

 Da questa somma un importo di 21 000 EUR sarà destinato nel 1999 ai costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione della Slovenia.

6. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Slovenia.

 Dopo l'entrata in vigore della presente decisione la Commissione invia alla Slovenia una richiesta di fondi che corrisponde al suo contributo ai costi previsto dalla presente decisione.

 Questo contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

 Il calcolo del contributo annuale si basa su una partecipazione durante un intero esercizio. Qualora la decisione del Consiglio di associazione entrasse in vigore nel corso di un esercizio, il contributo per tale esercizio verrebbe adeguato tenendo conto dello stato di attuazione dei programmi per quell'esercizio.

 La Slovenia verserà il suo contributo ai costi annuali di cui alla presente decisione in funzione della richiesta di fondi e al più tardi dopo tre mesi dall'invio di quest'ultima. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo al pagamento, da parte della Slovenia, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso applicato dalla Banca centrale europea nel mese di scadenza, per le sue operazioni in euro [1], maggiorato dell'1,5 %.

7. La Slovenia pagherà i costi amministrativi supplementari di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 attingendo dal suo bilancio nazionale.

[1] Tasso pubblicato mensilmente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

8. La Slovenia paga 470 000 EUR del suo rimanente contributo annuo al programma Leonardo da Vinci, di cui al paragrafo 3, attingendo al suo bilancio nazionale nel 1999. Fatte salve le consuete procedure di programmazione Phare, 470 000 EUR sono coperti dal programma nazionale Phare per la Slovenia relativo al 1999.

La Slovenia paga 400 000 EUR del suo rimanente contributo annuo al programma Socrate, di cui al paragrafo 4, attingendo al suo bilancio nazionale nel 1999. Fatte salve le consuete procedure di programmazione Phare, 400 000 EUR sono coperti dal programma nazionale Phare per la Slovenia relativo al 1999.

La Slovenia paga 150 000 EUR del suo rimanente contributo annuo al programma Gioventù per l'Europa, di cui al paragrafo 5, attingendo al suo bilancio nazionale nel 1999. Fatte salve le consuete procedure di programmazione Phare, 150 000 EUR sono coperti dal programma nazionale Phare per la Slovenia relativo al 1999.